

Codice A1103A

D.D. 26 luglio 2021, n. 462

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - rimborso di Euro 34.713,74 alla società omissis, codice beneficiario 368960. Impegno di Euro 34.713,74 sul capitolo 195846/2021.



ATTO DD 462/A1103A/2021

DEL 26/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - rimborso di Euro 34.713,74 alla società *omissis*, codice beneficiario 368960. Impegno di Euro 34.713,74 sul capitolo 195846/2021.

Vista la legge del 14/06/90, n. 158, che ha istituito l'addizionale regionale all'imposta di consumo gas metano, prevedendo che la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni siano uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano;

visto il decreto legislativo del 21/12/90, n. 398, che ha regolamentato l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano prevedendo nel contempo il versamento di una cauzione da parte dei soggetti passivi del tributo;

visto il decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, che all'art.14, comma 2, disciplina il rimborso dell'accisa;

vista la Circolare 48/D del 26/07/02 contenente chiarimenti circa le modalità di pagamento dell'accisa ed i relativi rimborsi;

considerato che il Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/93/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha apportato modifiche anche al decreto legislativo del 21/12/90, n. 398 sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa" in coerenza con le modifiche introdotte per il tributo erariale;

considerato che l'addizionale regionale è dovuta dai medesimi soggetti previsti per l'accisa sul gas naturale individuati dall'art. 26 del decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, così come modificato dal Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26;

considerato che la Società *omissis*, già denominata *omissis* con sede in legale in *omissis*, C.F. e P.IVA *omissis*, codice beneficiario 368960, ha presentato istanza di rimborso per la provincia di Biella per Euro 17.773,84 e per la provincia di Cuneo per Euro 16.711,24, per un importo complessivo di Euro 34.485,08;

visto che la disciplina in materia di accise prevede che, per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato, il rimborso deve essere richiesto

entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione - art. 14 decreto legislativo del 26/10/95, n. 504;

considerato che, in merito alla determinazione del dies a quo del periodo biennale di decadenza, si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. V, 16 novembre 2011, n. 24056) asserendo che la decorrenza del termine biennale non può spostarsi in avanti per effetto del riporto in detrazione, da parte del contribuente, del credito di imposta nelle annualità successive;

considerato che dal controllo della dichiarazione 2016 e dai versamenti effettuati nel 2017 è stata verificata la correttezza della pretesa creditoria vantata dalla società *omissis*;

considerato quindi che il credito da rimborsare tramite accredito su c/c bancario ammonta a Euro 34.485,08 e che sono dovuti gli interessi per un importo di Euro 228,66 calcolati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 504/95, art. 14;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- legge regionale 2 aprile 2021 n.7 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- dgr n. 30-3111 del 16.04.2021 "riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art.3 comma 4, del dlgs 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni";
- dgr 1-3082 del 16 aprile 2021 "approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- dgr. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n.8 bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.10, comma 2, del dlgs.118/2011 e s.m.i.";

determina

di impegnare la somma di Euro 34.713,74 sul capitolo 195846 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere alla restituzione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale versata in eccesso;

di rimborsare alla *omissis*, già denominata *omissis* con sede in legale in *omissis*, C.F. e P.IVA *omissis*, codice beneficiario 368960, l'importo complessivo di Euro 34.713,74, di cui Euro 228,66 a titolo di interessi calcolati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 504/95, art. 14, tramite accreditamento sul c/c bancario *omissis*.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli art. 15 – 23 – 26 D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza).

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella